Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Martedì, 23 settembre 1924** **Numero 223**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi*. — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli*. — Arezzo - *A. Pellegrini*. — Ascoli Piceno - *Ugo Censori*. — Avellino *C. Leprini* — Bari - *Fratelli Favia*. — Belluno - *S. Benetta*. - Benevento *E. Podio*. — Bergamo - *Anonima libraria italiana*. — Bologna - *L. Cappelli*. — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi*. — Cagliari - *G. Carta*. — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Golitti*. — Caserta - *F. Abussi*. — Catania - *G. Giannotta*. — Catanzaro *G. Mazzocco* — Chieti *E. Piccirilli*. — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto*. — Cremona - *E. Rastelli*. — Cuneo - *G. Salomone*. — Ferrara - *Taddei Soati* — Firenze - *M. Mozzon*. — Fiume *Libreria Dante Alighieri*. — Foggia *G. Pilone*. — Forlì - *G. Archetti*. — Genova - *Anonima libraria italiana*. — Girgenti (*). - Grosseto - *F. Signorelli*. — Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Libreria F.lli Spacciante*. — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti*. — Mantova - *G. Mondovì*. — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano *Anonima libraria italiana*. — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote*. — Napoli - *Anonima libraria italiana*. — Novara - *R. Guaglio*. — Padova *A. Draghi*. — Palermo *O. Fiorenza*. — Parma - *D. Vannini*. — Pavia *Succ. Bruni Marelli* — Perugia - *N. Simonelli*. — Pesaro *C. G. Federici*. — Piacenza - *V. Porta*. — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite*. — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *B. Lavagna e F.o* - Reggio Calabria *R. D'Angelo* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini*. — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale*. — Rovigo - *G. Marin*. — Salerno - *P. Schiavone*. — Sassari - *G. Ledda*. — Siena - *Libreria San Bernardino*. — Siracusa - *G. Greco*. — Sondrio *Zarucchi* - Spezia - *A. Zacutti*. — Taranto *Fratelli Filippi*. - Teramo - *L. d'Ignazio*. — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci*. — Trento - M. Disertori. — Treviso Longo e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Udine *Carducci*. — Venezia *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca*. — Vicenza - *G. Galla*. — Zara *E. de Schönfeld* - (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regi decreti del 18 febbraio 1923, sulla proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per i lavori pubblici, vennero rispettivamente revocati i decreti 12 novembre 1908 e 7 aprile 1921, con i quali era stata conferita l'onorificenza di cavaliere della Corona d'Italia ai nominati Bottego Giuseppe fu Francesco e Simonetti Luigi fu Ferdinando.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1417**.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. **1411**.
Disciplina dei militari in viaggio per congedo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale militare marittimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quelli per la guerra e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Codice penale militare marittimo, dopo l'articolo 362 è aggiunto il seguente articolo 362 *bis*:

« I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

« Tuttavia, quanto ai sottufficiali, graduati e militari del corpo Reale equipaggi, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

« I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DI GIORGIO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1418**.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1924, n. **1407**.
Valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il R. decreto 22 novembre 1923, n. 3174;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina (ufficiali di vascello e macchinisti), che per l'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, prendano parte con esito favorevole a concorsi a cattedre di materie professionali nei Regi istituti nautici, è computato, agli effetti della nomina a professore ordinario, il periodo d'insegnamento che essi eventualmente dovessero compiere come supplenti, a decorrere dal 1° ottobre successivo all'approvazione ministeriale della graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche agli ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina (ufficiali di vascello e macchinisti) che presero parte con esito favorevole al concorso previsto dall'articolo 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1419**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1924, n. **1413**.
Assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per risarcimento di danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1919, n. 915, ed il R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2094;
Visti i Regi decreti 1° settembre 1920, n. 1524 e 5 ottobre 1921, n. 1569;
Vista la legge 10 dicembre 1922, n. 1722;
Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 420;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli Enti locali indicati nelle citate disposizioni è assegnato un ulteriore termine fino al 31 dicembre 1924 per presentare le documentate domande di riparazione o risarcimento dei danni di guerra in base alle denuncie da essi tempestivamente presentate o per la loro completa documentazione.

Trascorso tale termine nessuna domanda di riparazione o risarcimento potrà essere presa in considerazione.

Il presente decreto sarà presentato per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 106. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1420.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1417.**

Disposizioni per l'ordinamento gerarchico e trattamento economico dei magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829;
Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà attuata la fusione del ruolo transitorio dei magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, nel ruolo generale della magistratura del Regno, a norma dell'art. 68 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, i magistrati collocati nel detto ruolo transitorio sono parificati ai magistrati di grado corrispondente nel ruolo generale, sia in ordine al grado gerarchico, sia in ordine al trattamento economico in conformità degli allegati I e III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'attribuzione dei nuovi stipendi sarà fatta in base all'anzianità nel grado attribuita ai detti magistrati nel ruolo transitorio.

Quanto ai giudici e sostituti procuratori del Re, si avrà riguardo all'anzianità complessiva, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo i quadri di classificazione attuale.

Art. 2.

Il trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non si applica ai magistrati revocati o dispensati dal servizio, ai sensi degli articoli 61 e 63 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

L'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considererà come non avvenuta nei riguardi dei magistrati, che, successivamente al collocamento nei nuovi quadri, saranno dispensati dal servizio, in esecuzione del R. decreto legge 23 giugno 1924, n. 1008; ma in questo caso non sarà dovuta la rifusione dei maggiori importi eventualmente percepiti nell'intervallo, a titolo di stipendio o di supplemento di servizio attivo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 113. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1421.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1418.**

Aumento della competenza del pretore e del giudizio locale a Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Vista la legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della giurisdizione della pretura di Fiume stabilita dai §§ 1°, prima parte e 5° ultimo capoverso della legge sulla procedura civile (articolo di legge ungherese n. 1 dell'anno 1911), vigente nell'ex Stato libero di Fiume, il limite di valore dell'oggetto della causa viene elevato a L. 5000.

Art. 2.

Il limite di valore dell'oggetto della causa stabilito nel penultimo capoverso del § 94 della citata legge sulla procedura civile all'effetto dell'obbligo della rappresentanza in giudizio a mezzo di avvocato, viene portato a L. 2000.

Art. 3.

Per quanto riguarda l'adizione ai fori superiori:

a) il limite di valore indicato nel primo e nel secondo capoverso del § 476 della citata legge sulla procedura civile è elevato a L. 100;

b) il limite di valore indicato nel primo capoverso del § 513 detta legge sulla procedura civile è elevato a L. 200;

c) i limiti di valore indicati nella prima parte del § 521 detta legge sono elevati rispettivamente a L. 1000 e a L. 200;

d) il limite di valore indicato nel capoverso del § 525 detta legge è elevato a L. 5000;

e) il limite di valore indicato nella prima parte del § 545 detta legge è elevato a L. 2000;

f) i limiti di valore indicati nel primo e secondo comma del § 691 detta legge sono elevati rispettivamente a L. 1000 e 5000.

Art. 4.

In rapporto alle sentenze che vengono dichiarate eseguibili senza riguardo all'adizione del foro superiore, i limiti di valore indicati nel § 415, n. 4 e nel § 509 della citata legge sono elevati rispettivamente a L. 400 e a L. 2000.

Art. 5.

Il limite di valore per la giurisdizione del giudizio locale di Fiume di cui nel primo alinea del § 758 viene esteso a L. 100.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

La disposizione di cui al precedente art. 1 non si applica per le cause nelle quali la parte attrice abbia prodotto la scrittura di petizione al Tribunale di Fiume prima dell'entrata in vigore del presente decreto; essa invece avrà effetto per quelle per le quali la petizione fosse già stata presentata alla pretura.

Parimenti la disposizione dell'art. 5 non si applica per le cause per le quali fosse stata già presentata la petizione avanti al pretore, mentre si applica a quelle per le quali già fosse stata presentata petizione avanti al giudizio locale.

Art. 7.

La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche alle cause in corso nel giorno in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 8.

La disposizione di cui al precedente art. 3 non si applica alle cause nelle quali l'autorità giudiziaria di primo grado abbia già proferito la sentenza prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione di cui al precedente art. 4 si applica anche alle cause in corso prima dell'entrata in vigore del presente decreto; non si potrà però domandare la completazione della sentenza pronunziata prima di tale momento per il solo motivo che l'autorità giudiziaria non dichiarò eseguibile, senza riguardo ai rimedi di legge, una sentenza relativa a cause di valore inferiore a quello indicato nel detto art. 4, ma superiore a quello fissato nei §§ 415, n. 4 e 509 della suindicata legge.

Art. 10.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto il quale andrà in vigore il decimo quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 114. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1422.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1421.

Approvazione di tre regolamenti riguardanti i personali tecnici civili d'artiglieria, del genio e del servizio chimico militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi regolamenti, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e concernenti i seguenti personali:

1° Personale tecnico civile d'artiglieria;

2° Personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

3° Personale tecnico civile del Genio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 117. — CASATI.

ALLEGATO 1.

Schema di regolamento per il personale tecnico civile di artiglieria.

Art. 1.

La nomina a specialista tecnico d'artiglieria (dottore in fisica o dottore in chimica) è conferita in seguito a concorso per esami bandito con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 30 anni di età, alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università od Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico dottore in chimica, e la laurea in fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico dottore in fisica.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale per i dottori in chimica, in una prova scritta e in una prova orale per i dottori in fisica.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, presidente;

un generale addetto alla Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, membro;

un professore ordinario di chimica o di fisica di Regia università o d'Istituto superiore equipollente a seconda della specialità dei concorrenti, membro.

Funzionerà da segretario un ufficiale superiore del ruolo tecnico di artiglieria.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso si osserveranno le norme contenute nel capo VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Il posto di specialista tecnico capo è conferito a quello fra gli specialisti tecnici, aventi almeno otto anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora fra gli specialisti tecnici aventi l'anzianità necessaria, non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Possono essere ammessi al concorso per specialista tecnico capo gli aspiranti, i quali non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 1 ed abbiano conseguito la laurea in ingegneria, chimica o industriale presso una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 7.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta come per il concorso per gli specialisti tecnici.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove e di dieci punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli 8/10.

Art. 9.

Il risultato del concorso è approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra e il nome del vincitore è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Il periodo di prova di cui all'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli specialisti tecnici di artiglieria e lo specialista tecnico capo avrà la durata di 6 mesi.

Giuramento.

Art. 11.

I direttori degli stabilimenti e i capi degli uffici cui gli specialisti tecnici d'artiglieria sono destinati all'atto dell'assunzione in prova o in pianta stabile riceveranno la promessa solenne e il giuramento che gli impiegati in prova e assunti in ruolo devono prestare ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

La promessa solenne e il giuramento che lo specialista tecnico capo dovrà prestare, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia già impiegato di ruolo dello Stato, sono ricevuti dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Note informative.

Art. 12.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento secondo le norme contenute nel capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato, che vi appone la propria firma.

Delle note vengono compilati tre esemplari di cui uno è conservato presso lo stabilimento od ufficio al quale lo specialista tecnico è addetto, il secondo è conservato presso la direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e il terzo viene trasmesso al Ministero della guerra.

Per lo specialista tecnico capo sono compilati soltanto due esemplari delle note dei quali uno è conservato presso la Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e l'altro trasmesso al Ministero della guerra.

Trasferimenti.

Art. 13.

In occasione della compilazione delle note informative gli specialisti tecnici che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in un determinato ufficio, possono fare domanda di trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, e da quello del direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Art. 14.

Prima dello scadere del suddetto termine di due anni e fuori dell'epoca suindicata, non sono ammesse tali domande di trasferimento.

Il direttore degli stabilimenti e i capi degli uffici dai quali gli specialisti tecnici dipendono possono però sotto la loro responsabilità inoltrare al Ministero, per il tramite del direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessario nell'interesse di qualche loro dipendente, per ragioni di eccezionale gravità debitamente accertate.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative e perciò gli specialisti tecnici che intendessero mantenere domande non ancora esaudite, debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 15.

I direttori degli stabilimenti cui gli specialisti tecnici sono addetti sono autorizzati a concedere loro congedi annuali, entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Agli specialisti tecnici addetti alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria e allo specialista tecnico capo i congedi annuali sono concessi dal direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi sono concessi da coloro che lo sostituiscono.

Art. 16.

Qualora gli specialisti tecnici e lo specialista tecnico capo, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi servizio dovranno riferirne al Ministero.

Qualora la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se, invece, venga domandata per motivi di famiglia, il capo servizio, assunte informazioni opportune, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso le autorità gerarchiche esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congendo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 17.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, l'autorità da cui dipende dovrà informarne il Ministero per i provvedimenti prescritti.

Art. 18.

Coloro che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Al personale tecnico civile di artiglieria sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Al primo concorso per specialista tecnico di artiglieria che sarà bandito per il ripianamento dei posti d'organico, potranno essere ammessi prescindendo dal limite massimo di età stabilito per gli altri concorrenti, gli ufficiali di complemento laureati in chimica od in chimica e farmacia, trattenuti sotto le armi dall'Amministrazione della guerra per il servizio esplosivi e munizioni ed ancora in servizio alla data del decreto che bandisce il concorso, nonchè i chimici assunti in servizio straordinario per le munizioni e gli straordinari del Ministero dell'interno addetti al servizio esplosivi, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come specialisti tecnici d'artiglieria, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età.

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative per il personale tecnico civile di artiglieria.

Ente cui è addetto l'impiegato	Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisione delle note
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	Specialista tecnico capo	Generale addetto alla Direz. superiore delle costruzioni di artiglieria	Direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria
Idem	Specialisti tecnici	Specialista tecnico capo	Idem
Stabilimenti	Idem	Direttore dello stabilimento	Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

ALLEGATO 2.

Schema di regolamento per il personale tecnico civile del servizio chimico militare.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

1 specialista tecnico capo;
3 specialisti tecnici in chimica;
1 specialista tecnico in fisica;
1 specialista tecnico in fisiologia;
1 specialista tecnico in meteorologia.

Art. 2.

Al personale tecnico civile per il servizio chimico militare sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Ammissione e avanzamento.

Art. 3.

La nomina a specialista tecnico per il servizio chimico militare è conferita in seguito a concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 35 anni di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università o istituti superiori equipollenti del Regno: la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica, o in chimica e fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in chimica; la laurea in fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisica; la laurea in medicina e chirurgia per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisiologia; la laurea in fisica o in scienze naturali o in matematica o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in meteorologia.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di cui sopra, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 4.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il direttore del servizio chimico militare, presidente;

tre professori ordinari di Regie università o d'istituti superiori equipollenti; un esperto, civile o militare, nelle materie sulle quali vertono gli esami, membri.

Funzionerà da segretario un ufficiale superiore addetto al servizio chimico militare.

Art. 6.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova e di 10 punti per la valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso si osserveranno le norme

contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Il posto di specialista tecnico capo per il servizio chimico militare è conferito a quello fra gli specialisti tecnici aventi almeno 8 anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora, fra gli specialisti tecnici aventi l'anzianità necessaria non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Possono essere ammessi al concorso per specialista tecnico capo gli aspiranti, i quali non abbiano superato il 45° anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti dei requisiti stabiliti dai nn. 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 3, ed abbiano conseguito in una delle Regie università o istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in chimica pura, o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica o in chimica e fisica.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 9.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministero della guerra ed è composta come per il concorso per gli specialisti tecnici del servizio chimico militare.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esami e di 10 punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli 8 decimi.

Art. 11.

Il risultato del concorso è approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra e il nome del vincitore è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

Il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli specialisti tecnici del servizio chimico militare, e per lo specialista tecnico capo, avrà la durata di 6 mesi.

Giuramento.

Art. 13.

Il direttore del servizio chimico militare riceverà la promessa solenne e il giuramento che gli specialisti tecnici del servizio chimico militare e lo specialista tecnico capo, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia impiegato di ruolo dello Stato, sono tenuti a prestare all'atto delle assunzioni in prova e in pianta stabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Note informative.

Art. 14.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento secondo le norme contenute nel capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato che vi appone la propria firma.

Delle note vengono compilati 2 esemplari di cui uno è conservato presso la Direzione del servizio chimico militare e il secondo presso il Ministero della guerra.

Congedi.

Art. 15.

Il direttore del servizio chimico militare è autorizzato a concedere allo specialista tecnico capo e agli specialisti tecnici congedi annuali, entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

In caso di assenza del direttore del servizio chimico militare, i congedi saranno concessi da colui che lo sostituisce.

Art. 16.

Qualora lo specialista tecnico capo e gli specialisti tecnici, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, il direttore del servizio chimico militare dovrà riferirne al Ministero della guerra.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se invece venga chiesta per motivi di famiglia, il direttore del servizio chimico militare, assunte le opportune informazioni, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso il direttore del servizio chimico militare esprimerà il proprio parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congedo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 17.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, il direttore del servizio chimico militare ne informerà il Ministero per i provvedimenti prescritti.

Art. 18.

Coloro che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per il primo conferimento del posto di specialista tecnico capo sarà provveduto mediante pubblico concorso per esami e per titoli, secondo le norme di cui agli articoli dal 7 all'11.

Art. 20.

Al primo concorso che sarà bandito per specialista tecnico e per specialista tecnico capo potranno essere ammessi gli aspiranti, i quali, sebbene forniti di tutti gli altri requisiti prescritti, abbiano oltrepassato il limite massimo di età di cui all'art. 3, n. 2, e all'art. 8, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come personale tecnico civile del servizio chimico militare, vengano a maturare il diritto a pensione, non oltre il 65° anno di età.

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisore delle note
Specialista tecnico capo	Direttore del servizio chimico militare	Ufficiale generale delegato dallo Stato Maggiore centrale
Specialisti tecnici . .	Capo della sezione cui appartiene l'impiegato	Direttore del servizio chimico militare

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

ALLEGATO 3.

Schema di regolamento per il personale tecnico civile del Genio militare.

Ammissione e avanzamento.

Art. 1.

La nomina a ingegnere elettrotecnico, a professore di fisica e a dottore in chimica di 2ª classe nel Genio militare è conferita in seguito a concorso per esami, bandido con decreto Ministeriale.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto 18 e non superato 30 anni di età, alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra;

3° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

5° aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° aver ottenuto in una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea: in ingegneria ed elettrotecnica per gli aspiranti alla nomina ad ingegnere elettrotecnico; in fisica per gli aspiranti alla nomina a professore di fisica; in chimica pura od in chimica e farmacia per gli aspiranti alla nomina a dottore in chimica.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale.

I programmi relativi sono stabiliti nel decreto Ministeriale che bandisce il concorso.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta:

il generale a disposizione per l'arma del genio, presidente;

un professore ordinario di fisica o di chimica di Regia università o d'Istituto superiore equipollente, a seconda della specialità dei concorrenti, membro;

il direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, membro.

Funzionerà da segretario il direttore dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare nei concorsi per gli ingegneri elettrotecnici e per i professori di fisica e il direttore dell'officina del Genio militare di Pavia nel concorso per i dottori in chimica.

Art. 4.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, si osserveranno le norme contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato

Art. 5.

Le promozioni degli ingegneri elettrotecnici, dei professori di fisica e dei dottori in chimica dalla 2ª alla 1ª classe avranno luogo secondo le norme per le promozioni dal grado decimo al grado nono nei ruoli appartenenti al gruppo A stabilite nei capi IV e VI del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Allo scopo di stabilire il numero dei posti vacanti nel grado nono, agli effetti delle promozioni di cui al comma precedente e della prescritta ripartizione fra i posti da assegnarsi al concorso per merito distinto e quelli da assegnarsi agli esami di idoneità, saranno considerati come appartenenti al grado nono tutti e quattro i posti attribuiti cumulativamente ai gradi nono e decimo dalla tabella n. 60 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il numero delle prove e i programmi relativi, sia negli esami di concorso per merito distinto che in quelli di idoneità, per le promozioni di cui trattasi, saranno stabiliti nei decreti Ministeriali con cui gli esami stessi verranno banditi.

La Commissione giudicatrice, per gli esami suddetti, è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta come per gli esami di concorso per la nomina a ingegnere elettrotecnico o professore in fisica o dottore in chimica di 2ª classe.

Art. 6.

Il posto di direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica è conferito a quello tra gli ingegneri elettrotecnici, professori di fisica, o dottori in chimica di 1ª classe, aventi almeno 3 anni di anzianità nel grado, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto più meritevole.

Qualora fra gli ingegneri elettrotecnici, professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe, aventi l'anzianità necessaria, non si trovi alcuno che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sia idoneo a coprire il posto di cui trattasi, questo sarà conferito mediante pubblico concorso per esami e per titoli da bandirsi con decreto Ministeriale.

Art. 7.

Possono essere ammessi al concorso di cui all'articolo precedente gli aspiranti, i quali non abbiano superato il 45° anno di età alla data del decreto Ministeriale che bandisce il concorso, siano forniti di requisiti stabiliti dai nn. 1, 3, 4 e 5 del precedente art. 1, ed abbiano conseguito in una delle Regie università o Istituti superiori equipollenti del Regno la laurea in ingegneria ed elettrotecnica o in fisica.

Gli aspiranti, oltre i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, devono presentare:

1° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

2° quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Le domande di ammissione al concorso e i documenti richiesti devono essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

Le norme degli esami e i programmi relativi saranno stabiliti nel decreto che bandisce il concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi è nominata dal Ministro per la guerra ed è così composta.

il generale a disposizione per l'arma del genio, presidente;

due professori ordinari di Regia università o di Regi istituti superiori equipollenti, membri.

Funzionerà da segretario il direttore dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove e dieci punti per la valutazione dei titoli.

E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che, nelle prove d'esami e nella valutazione dei titoli, abbia riportato il maggior numero di voti, purchè tale numero rappresenti una media non inferiore agli otto decimi.

Art. 10.

Il risultato dei concorso e approvato in via definitiva con decreto del Ministro per la guerra ed il nome del vincitore pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Il periodo di prova, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli ingegneri elettrotecnici e professori di fisica, per i dottori in chimica del Genio militare e per il direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, avrà la durata di sei mesi.

Giuramento.

Art. 12.

I direttori degli stabilimenti o istituti cui i tecnici civili del genio sono destinati all'atto delle assunzioni in prova e in pianta stabile riceveranno la promessa solenne e il giuramento che gli impiegati in prova e assunti in ruolo devono prestare ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La promessa solenne e il giuramento che il direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica dovrà prestare, quando a tale posto venga nominato un elemento che non sia già impiegato di ruolo dello Stato, sono ricevuti dall'autorità dalla quale organicamente dipende l'Istituto.

Note informative.

Art. 13.

Le note informative sono compilate e rivedute dalle autorità gerarchiche indicate nella tabella annessa al presente regolamento, secondo le norme contenute nel capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'interessato che vi appone la propria firma.

Delle note vengono compilati tre esemplari, di cui uno è conservato presso lo stabilimento o istituto al quale l'impiegato trovasi addetto, il secondo è conservato presso l'autorità dalla quale lo stabilimento o istituto organicamente dipende e il terzo viene trasmesso al Ministero della guerra.

Per il direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica sono compilati soltanto due esemplari, dei quali uno è conservato presso l'autorità da cui organicamente dipende l'istituto e l'altro è trasmesso al Ministero della guerra.

Congedi.

Art. 14.

I direttori degli stabilimenti o istituti cui i tecnici civili del genio trovansi addetti sono autorizzati a concedere loro congedi annuali entro il limite massimo di un mese stabilito dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Al direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica i congedi annuali sono concessi dall'autorità dalla quale organicamente dipende l'istituto.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi sono concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 15.

Qualora i tecnici civili del genio, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero, per gravi ragioni, una proroga, i rispettivi capi servizio dovranno riferirne al Ministero.

Qualora la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, alla domanda dovrà essere annesso un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, il capo servizio, assunte le opportune informazioni, riferirà in merito ai motivi stessi.

In ogni caso le autorità gerarchiche esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Durante il congedo straordinario non sarà corrisposto all'impiegato il supplemento di servizio attivo ai sensi dell'art. 5 comma secondo del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 16.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, l'autorità da cui dipende dovrà informare il Ministero, per i provvedimenti prescritti.

Art. 17.

Coloro, che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Al personale tecnico civile del Genio militare sono applicabili le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e lo stato economico degli impiegati civili dello Stato per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Al primo concorso che sarà bandito per il ripianamento dei posti dell'organico del personale tecnico civile del Genio militare, potranno essere ammessi gli aspiranti, i quali, sebbene forniti di tutti gli altri requisiti prescritti, abbiano oltrepassato il limite massimo di età di cui all'art. 1, n. 2, purchè però essi, in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio che dovrebbero prestare come personale tecnico civile del Genio militare, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età.

Tabella delle autorità cui spetta la compilazione e revisione delle note informative del personale tecnico civile del Genio militare.

Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Revisore delle note
Ingegneri elettrotecnici, professori di fisica e dottori in chimica	Direttore dello stabilimento o istituto cui l'impiegato è addetto	Autorità dalla quale organicamente dipende lo stabilimento o l'istituto cui l'impiegato è addetto
Direttore tecnico dell'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Autorità dalla quale organicamente dipende l'istituto	N. N.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

Numero di pubblicazione 1423.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1419.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, relativo al nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, con il quale venne approvato il nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, con le norme per la relativa esecuzione; dandosi facoltà a quel Consiglio comunale di deliberare il regolamento per la esecuzione della legge stessa: da approvarsi tale regolamento con Nostro decreto previo parere della competente Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo del regolamento su accennato, quale è stato adottato con deliberazione 25 luglio 1924, presa dalla Giunta comunale di Firenze, coi poteri del Consiglio, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 agosto 1924;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 11 del Nostro decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, è approvato, quale risulta dal seguente contesto, il regolamento deliberato con urgenza dalla Giunta comunale di Firenze il 25 luglio 1924, ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 agosto successivo, per la esecuzione del su citato Nostro decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170.

Regolamento.

Art. 1.

« Il comune di Firenze valendosi di quanto è disposto al 3° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, ha la facoltà di dar corso alle pratiche per l'approvazione di piani parcellari anche limitatamente ad ogni singola strada, piazza o gruppi parziali di strade o piazze comprese in ciascuno dei tre gruppi principali in cui è suddiviso il piano generale di ampliamento ».

Art. 2.

« Agli effetti di stabilire il contributo in denaro di che all'art. 5 del citato R. decreto-legge dovrà considerarsi come elemento di maggiore valore l'aumento di aria e di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione ed il miglioré accesso, la circolazione, la cessazione o diminuzione di oneri o di servitù gravanti il frontista o vicino, il prosciugamento e risanamento di terreni acquitrinosi, il cambiamento in aree fabbricabili dei suoli prima destinati a cultura e a giardino e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili recati al fondo in dipendenza diretta o indiretta dell'opera pubblica ».

Art. 3.

« Il contributo in danaro dovrà pagarsi ai termini dell'articolo 78 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità in dieci anni a cominciare dall'epoca del pagamento della prima rata dell'imposta fondiaria dell'anno successivo a quello in cui è stato eseguito ciascun tratto dell'opera che interessa ogni singolo proprietario soggetto a contributo.

« E' peraltro in facoltà del contribuente di eseguire in una sola volta il pagamento del medesimo, ed in tal caso esso sarà ridotto a valore presente al tempo del pagamento, collo sconto dell'interesse legale.

« Anche chi abbia incominciato il pagamento a rate potrà eseguire in una sola volta il pagamento di tutte le rate ancora da scadere ridotte al valore presente come sopra ».

Art. 4.

« Pagato il contributo, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di fare annullare l'ipoteca che fosse inscritta sul fondo dal comune di Firenze ai sensi dell'articolo 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e nei modi stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge del 13 gennaio 1924, n. 170. Le pratiche e le spese per la cancellazione della ipoteca spetteranno al proprietario del fondo colpito ».

Art. 5.

« Anche nelle località nelle quali il comune di Firenze non abbia ancora dato esecuzione al piano generale regolatore di ampliamento e senza pregiudizio della facoltà al Comune stesso per quanto riguarda l'attuazione del piano e la applicazione dei contributi, tutte le nuove costruzioni e le modificazioni a quelle esistenti dovranno uniformarsi alle norme tracciate nel piano generale suddetto, secondo le disposizioni degli articoli 89 e 90 della ricordata legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 6.

« Gli allineamenti che dovranno seguire i fabbricati saranno quelli che risulteranno dai tracciamenti sul terreno del piano generale, o dei piani parziali, quali tracciamenti saranno determinati da punti fissi e dovranno risultare da verbale in doppio originale di cui uno sarà consegnato all'interessato, l'altro rimarrà al comune di Firenze ».

Art. 7.

« Le nuove strade che ai sensi del 4° capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, il comune di Firenze crederà di eseguire nell'interno degli isolati tracciati nel piano generale di ampliamento sia su domanda della maggioranza dei proprietari, sia per iniziativa del comune di Firenze stesso dovranno essere coordinate al piano generale, avere una larghezza non inferiore in nessun caso a metri lineari 14, e per la loro esecuzione saranno applicate tutte le norme del suddetto decreto-legge e del presente regolamento ».

Art. 8.

« Per tutto quanto non è previsto dal R. decreto-legge 13 gennaio 1924, n. 170, e nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e dei regolamenti municipali di edilizia, polizia e di igiene ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 115. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1424.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1420.

Estensione alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno della legislazione carceraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù dell'art. 2 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, ed avranno vigore dal 1° ottobre 1924, il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi approvato con R. decreto 1° febbraio 1891,

n. 260, con le modificazioni successive, e ogni altra disposizione di legge e di regolamento riguardante gli stabilimenti e i riformatori medesimi.

Art. 2.

L'amministrazione delle carceri nelle località stesse spetterà al Ministero della giustizia e degli affari di culto dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a emanare le norme che risulteranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto e a provvedere, di concerto col Ministro per le finanze, per la sistemazione del personale attualmente addetto agli stabilimenti carcerari dell'ex Stato libero di Fiume.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 116. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1425.**

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. **1403.**

Modificazione del R. decreto 9 agosto 1914, n. 916, autorizzante il Ministero delle colonie ad affidare speciali gestioni all'Economato del Ministero stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 916;
Ritenuto necessario di separare dall'Ufficio di economato e cassa del Ministero delle colonie il servizio delle carte valori postali e delle monete coloniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma primo dell'art. 2 del R. decreto 9 agosto 1914, n. 916, è modificato come appresso:
« All'economo-cassiere predetto è affidata la custodia dei fondi destinati a spese segrete ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1924.
Atti del Governo, registro 228, *foglio* 94. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1426.**

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. **1393.**

Erezione in Ente morale della fondazione « Prof. Federico Castelletto ».

N. 1393. R. decreto 21 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina, viene costituita in Ente morale la fondazione « Prof. Federico Castelletto » e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1427.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1401.**

Ripristino del Regio vice consolato in Santa Fè.

N. 1401. R. decreto 28 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Regio vice consolato in Santa Fè, viene ripristinato alla dipendenza del Regio consolato in Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1428.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1402.**

Destinazione di un Regio vice console presso la Regia legazione in Budapest.

N. 1402. R. decreto 28 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, a decorrere dal 15 agosto 1924, presso la Regia legazione in Budapest viene destinato un Regio vice console di prima categoria con l'annuo assegno di L. 14,000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 17 settembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Scalenghe.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 22 giugno 1924 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Scalenghe e nominato Regio commissario per la straordinaria amministrazione del Comune il sig. avv. Dante Maria Tuninetti;

Ritenuto che il Regio commissario assunse l'ufficio il 22 giugno 1924;

Visto il rapporto in data 12 corrente mese del Sottoprefetto di Pinerolo, da cui risulta la necessità di prorogare i termini per la ricostituzione del Consiglio comunale per dar modo al Commissario di compiere l'opera sua per il riordinamento dei servizi;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Scalenghe è prorogato al 21 dicembre 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Torino, addì 17 settembre 1924.

Il Prefetto: DEZZA.

DECRETO COMMISSARIALE 6 novembre 1923.

Disciplinamento delle indennità per il personale specializzato e navigante.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;

Decreta:

Articolo unico.

Sono stabilite le seguenti indennità da corrispondersi, oltre le competenze inerenti al grado militare e fino a quando non ricorrono gli estremi per il pagamento dell'indennità mensile di volo - se trattasi di personale navigante - al personale navigante e specializzato chiamato a prestare servizio nella Regia aeronautica:

1° Ufficiali in servizio attivo permanente ammessi ai corsi per piloti militari di aeroplano: dopo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, l'indennità giornaliera di L. 10;

2° Ufficiali di complemento ammessi ai corsi per piloti militari di aeroplano: dopo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, l'indennità giornaliera di L. 10;

3° Allievi ufficiali di complemento piloti aviatori, con obbligo di ferma di due anni e con obbligo di rimanere alle armi per un periodo di sei mesi dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare: dopo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, l'indennità giornaliera di L. 10;

4° Personale già alle armi o non ancora chiamato, ammesso a frequentare i corsi per coprire posti nelle seguenti specialità e che contragga l'obbligo alla ferma minima di tre anni;

A) montatori, radiomontatori, armieri, fotografi, radiomotoristi, radiotelegrafisti, fotoelettricisti:

a) dopo conseguita la nomina, L. 270 mensili;

b) dopo 18 mesi di servizio e dopo aver superato un nuovo esperimento L. 480 mensili. Per coloro che non superassero l'esperimento prescritto al 18° mese di servizio, l'assegno continuerà ad essere di L. 270 mensili sino ad esperimento superato.

B) motoristi:

a) dopo conseguita la nomina, L. 300 mensili;

b) dopo 18 mesi di servizio e dopo aver superato un nuovo esperimento, L. 600 mensili. Per coloro che non superassero l'esperimento prescritto al 18° mese di servizio, l'assegno continuerà ad essere di L. 300 mensili fino ad esperimento superato;

c) in via del tutto eccezionale ai militari reclutati con la classe 1902, il passaggio al maggiore assegno di L. 480 e 600 a seconda della specialità dovrà avvenire dopo il 12° mese, data di invio in congedo della classe 1902.

C) piloti d'aeroplano:

a) dopo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, L. 300 mensili;

b) dopo conseguito il brevetto di pilota militare, l'indennità di cui all'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

5° Militari di truppa del Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica (sergenti, caporali, soldati) della classe 1903 ammessi a coprire posti di aerologista, dopo superati gli esami di ammissione e di esercitazioni pratiche relative:

a) l'indennità mensile di specialità di L. 90;

b) coloro che al congedamento della classe 1903 risultassero idonei, conseguiranno la nomina ad aerologisti scelti con l'indennità di specialità di L. 300 mensili;

c) premio di rafferma di L. 500 al congedamento della classe 1903;

d) in caso di richiamo di classe ritorno degli aerologisti scelti alle funzioni aerologiche con diritto all'indennità di L. 300 mensili.

6° Personale della classe 1904 ammesso a coprire posti da aerologista:

a) dopo conseguita la nomina ad aerologista, L. 90 mensili;

b) dopo 18 mesi di servizio e dopo la promozione ad aerologista scelto L. 300 mensili. Coloro che al 18° mese di servizio non superassero l'esperimento prescritto, seguiteranno a percepire l'assegno di L. 90 mensili sino ad esperimento superato;

7° Montatori di aeroplano e di dirigibile, radiomontatori, armieri, fotografi, radiotelegrafisti, con obbligo di volo, provenienti dal personale appartenenti a classi già in congedo e che contraggano l'obbligo alla ferma di tre anni dopo superato l'esame prescritto per l'ammissione all'esperimento di mesi tre, l'assegno mensile di L. 645.

Per il personale già in servizio come specializzato alla data della costituzione della Regia aeronautica, tale assegno ha la decorrenza dal giorno 16 maggio 1923;

8° Motoristi di aeroplano e di dirigibile provenienti dal personale militare in congedo: con le stesse norme contenute nel precedente comma, l'assegno mensile di L. 750;

9° Radiotelegrafisti, fotoelettricisti, radiomontatori senza obbligo di volo, provenienti dal personale militare in congedo: con le identiche norme stabilite nel precedente comma, l'assegno mensile di L. 480.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1923.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Commissario: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — **3ª Pubblicazione** — (Elenco n. 9)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	352902	590 —	Caressa Vinicio fu Americo, minore, sotto la patria potestà della madre *Giuliano* Maria domicil. a Napoli.	Caressa Vinicio fu Americo, minore, sotto la patria potestà della madre *Giuliani* Maria, domicil. a Napoli.
»	352903	590 —	Caressa Alceste, ecc., come la precedente.	Caressa Alceste, ecc., come la precedente.
3.50 %	196450	231 —	Macchi Maria fu Carlo, moglie di Gagliardi Angelo domicil. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Macchi Filippo, domicil. a Milano.	Intestata come contro: con usufrutto vitalizio a *De Marchi Gherrini o Gherini* Giuseppina fu Ambrogio, vedova di Gori Giuseppe e di Macchi Filippo, domicil. a Milano.
»	778226	9.198 —	Porzio Giovanni, Carlo, Alfonso, Carmelina, Elena, ed *Anna*, nubili, di Luigi e figli nascituri dal detto Porzio Luigi fu Giovanni, in parti uguali, domicil. a Napoli. Quali eredi indivisi di Porzio Francesco Paolo fu Giovanni; con usufrutto vitalizio a Porzio Luigi fu Giovanni, domicil. in Napoli.	Porzio Giovanni, Carlo, Alfonso, Carmelina, Elena e *Maria-Anna*, ecc. come contro.
5 %	331913	500 —	Criscuolo Anna-Maria di Raffaele, minore, sotto la patria potestà del padre, domicil. a Napoli.	Criscuolo *Anna* di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre, domicil. a Napoli, *per L.* 330. Criscuolo *Maria* di Raffaele, minore, ecc., come la precedente, *per L.* 330.
»	331914	500 —	Criscuolo Eleonora di Raffaele, minore, ecc., come la precedente.	Criscuolo Eleonora di Raffaele, minore, ecc., come la precedente *per L.* 330; e iscrizione cumulativa delle rimanenti L. 10 a favore delle tre minori.
3.50 % (1902)	15410 25542	115.50 63 —	Giordana *Francesca-Tommasina* fu Ferdinando, nubile, domicil. a Genova.	Giordana *Maria-Francesca-Tommasina* fu Ferdinando, nubile, domicil. a Genova.
3.50 % (1906)	570662 570663	122.50 248.50	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	353593	1320 —	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma; con usufrutto vitalizio a Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito domiciliato a Roma.	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, *e figli nascituri da Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito*, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	237528	56 —	Beverini *Silvia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Spezia.	Beverini *Pia-Emma-Silvia di Giovanni*, minore, ecc., come contro.
5 %	168094	[illegible]00 —	Imperiali D'Afflitto *Emma* di Michele, nubile, domiciliata a Napoli, vincolata.	Imperiali D'Afflitto *Emmanuela detta Emma*, domiciliata a Napoli, vincolata.
Buono quinquennale 7ª Emissione	704	4200 —	*Dellacà Giuseppe fu Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Emilia*, vedova di *Dellacà* Alessandro.	*Dellachà Battista-Carlo-Giuseppe* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Maria-Emilia*, vedova di *Dellachà* Alessandro.
3.50 %	801709	28 —	*Valenzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valenzano* Stanislao, domiciliata a Napoli.	*Valanzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valanzano*, ecc., come contro.
»	801710	7 —	*Valenzano* Pietro fu Stanislao, ecc. come la precedente.	*Valanzano* Pietro fu Stanislao, ecc., come la precedente.
5 %	143009	2925 —	Restano *Cassolino* Maria e Benedetto di Giulio, domiciliati a Voghera (Alessandria), minori sotto la patria potestà del padre.	Restano *Cassulini* Maria e Benedetto di Giulio, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Voghera (Pavia).
»	122509	90 —	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Vito Leonardo*, domiciliata ad Acquaviva delle Fonti (Bari), vincolata.	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Eustachio-Vito*, ecc., come contro.
3.50 %	807199	56 —	Colla *Pierina* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Audisio Giuseppina, vedova di Colla Attilio, domiciliata a Genova.	Colla *Angela-Pierina* fu Attilio, minore, ecc. come contro.
»	807202	56 —	Colla *Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come la precedente.	Colla *Giuseppe-Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come contro.
»	465898	35 —	Santoro Giovanni di Rocco, domiciliato a Bernalda (Potenza).	Santoro Giovanni di Rocco, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato come contro.
5 %	345757	500 —	Gentile *Fidilia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).	Gentile *Ines-Siviglia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).
»	348950	55 —		
3.50 %	363081	98 —	Bernacchi *Antonia* fu Emilio, *minore*, sotto la patria potestà della madre Fusi Maria, domiciliata a Lozza (Como).	Bernacchi *Maria-Teresa-Antonia detta Antonia*, minore, ecc come contro.
»	634900	52.50	Gargiulo Luigi fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Zerilli Anna Maria Adelaide fu Andrea, ved. Gargiulo, domiciliato a Napoli.	Gargiulo Luigi fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634901	52.50	Gargiulo Bianca fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Gargiulo Bianca fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634902	52.50	Gargiulo Andrea fu *Giuseppe* minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo Andrea fu *Francesco-Paolo* minore, ecc. come contro.
»	634903	52.50	Gargiulo *Ulderigo* fu *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo *Ulderico fu Francesco-Paolo*, minore, ecc., come contro.
»	657400	14 —	Società automobilistica « *Fiat* » con sede in Roma, vincolata.	Società « *Fiat* » *Anonima per azioni con sede in Roma*, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2655 — Data della ricevuta: 5 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Marengo Giacomo fu Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — Ammontare rendita: L. 885.50 — Consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 278 — Data della ricevuta: 20 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Vellucci Annita — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Gentile don Leopoldo fu Antonio, per conto del Beneficio parrocchiale di Predore — Titoli del debito pubblico, al portatore: 2 — Ammontare, rendita: L. 15 — Consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 20 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione della risevuta: Arangio Ruiz prof. Gaetano fu Vincenzo, per conto di Arangio Ruiz Agata di Gaetano — Titoli del debito pubblico, al portatore: 7 — Ammontare, rendita: L. 210 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data della ricevuta: 26 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione della ricevuta: Murari della Corte Brà Enrico e Vittoria fu Francesco ed Attilio fu Enrico — Titoli del debito pubblico, nominativi: 2 — P. N. 4.50 %, capitale L. 12,000 con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data della ricevuta: 19 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: Biancone Luigi fu Antonio, per conto della Mensa vescovile di Penne — Titoli del debito pubblico, al portatore 1 — Ammontare, rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921 e vaglia Tesoro per L. 53.25

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5338 — Data della ricevuta: 9 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Vitali Giuseppe — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare rendita: L. 370 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data della ricevuta: 6 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Dainelli Dainello fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico, al portatore: 3 — Ammontare, rendita: L. 140 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1775 — Data della ricevuta: 18 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Barberis Lea di Giovanni, maritata Morolin Giorgio — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare, rendita: L. 6000 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1921

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma 30 agosto 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 22 al 28 settembre 1924 è stata fissata in L. 441 rappresentanti 100 dazio nominale e 341 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 14 settembre 1924 in Civitella dei Pazzi, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 settembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 212

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 settembre 1924.

	Media		Media
Parigi	120 81	Belgio	112 93
Londra	101 824	Olanda	8 75
Svizzera	431 11	Pesos oro	18 31
Spagna	301 29	Pesos carta	8 12
Berlino	—	New-York	22 796
Vienna	0 0322	Oro	439 86
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3,50 % netto (1906)	82 79
	3,50 % » (1902)	77 10
	3,00 % lordo	54 67
	5,00 % netto	98 11
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 17

BANDI DI CONCORSO

ERRATA CORRIGE.

All'art. 7 (secondo capoverso) del decreto Ministeriale in data 28 giugno 1924 concernente il concorso per 8 posti di capo tecnico aggiunto per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina, pubblicato nel n. 119 del 25 agosto 1924, leggasi: « Essi avranno luogo a Roma », anzichè: « Essi avranno luogo a Genova . . . . . ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di alunno nella Regia scuola normale superiore universitaria di Pisa.

E' aperto un concorso nella Regia scuola normale superiore di Pisa a n. 14 posti di alunni nella classe di lettere e filosofia e a n. 10 posti per alunni nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 9 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 5 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali sarà accordato o un posto gratuito nel Convitto annesso alla Scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 200 lorde per un tempo non superiore ai mesi 8, quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della Scuola, secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 14 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse, a parità di merito, prima che agli uomini, saranno assegnati i posti col sussidio di L. 200 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 14 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio ed allora i posti gratuiti nel Convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possono conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina di mercoledì 19 novembre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 10 novembre 1924, alla direzione della Scuola o non più tardi del 5 novembre, ai rettori delle Regie università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Pisa, 11 settembre 1924.

Il Direttore: LUIGI BIANCHI.

(Omissis).

Art. 15. — L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*) ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e di quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1° pel primo anno di studi preparatorii nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o d'istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della Regia università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente;

2° per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di aver superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Art. 16. — Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della Scuola, il quale, dopo di aver esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. — Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18. — Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

Per concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19. — Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. — Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la Regia scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la Scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della Scuola normale.

Art. 21. — I temi per gli esami in scritto sono trasmessi in tempo debito del direttore della Scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. — I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. — I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame con le stesse norme presso la scuola.

Art. 24. — Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.